

(N. 2730)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**  
(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(ZOLI)

e col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**  
(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1952

Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le norme legislative concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, salvi restando i criteri informativi dell'ordinamento vigente.

In attuazione di quanto sopra, si è proceduto alla compilazione di uno schema di testo unico delle leggi sull'E.N.P.A.S., il quale, peraltro, data la complessità della materia, la molteplicità delle fonti legislative e la necessità di adeguamento delle nuove norme (consentita dalla citata legge) alla stregua dei risultati della passata esperienza, ha richiesto

una particolare diligente revisione sia formale sia sostanziale, talchè è stato impossibile portare a compimento la procedura voluta per il perfezionamento del testo unico in argomento prima della scadenza del termine di un anno stabilito dalla legge suddetta.

Si rende, pertanto, necessario disporre legislativamente la proroga della facoltà di cui trattasi per un adeguato periodo di tempo, allo scopo di poter usufruire dell'autorizzazione contenuta nell'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale si dispone che la facoltà concessa al Governo della Repubblica dall'articolo 2 della legge in argomento può essere esercitata fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

La facoltà concessa al Governo della Repubblica dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, di riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, può essere esercitata, nei limiti e con le facoltà previste nell'articolo 2 medesimo, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.